



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  
Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture  
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.12/2018/31

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0016983 P-4.37.2.12  
del 05/12/2018



21639711

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)  
- Ufficio legislativo  
[ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it)  
ROMA

All'Autorità di regolazione per energia reti e  
ambiente

[protocollo.aeegsi@pec.energia.it](mailto:protocollo.aeegsi@pec.energia.it)  
ROMA

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

- Gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)  
- Ufficio legislativo  
[ufficiolegislativo@pec.minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)  
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)  
- Ufficio legislativo  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)  
- Dipartimento RGS  
[rqs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rqs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)  
ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)  
ROMA

Alla Regione Sardegna

Capofila per materia  
[pres.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.affarireg.naz@pec.regione.sardegna.it)  
[ind.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:ind.assessore@pec.regione.sardegna.it)  
[industria@pec.regione.sardegna.it](mailto:industria@pec.regione.sardegna.it)  
CAGLIARI

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome di Trento e Bolzano  
(CSR pec lista 3)  
LORO SEDI

MF  
EF



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  
Servizio III - Attività produttive, Infrastrutture  
e Innovazione tecnologica

Al Presidente dell'ANCI  
[mariagrazia.fusiello@pec.anci.it](mailto:mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)  
ROMA

Al Presidente dell'UPI  
[upi@messaggipec.it](mailto:upi@messaggipec.it)  
ROMA

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Come concordato nel corso della riunione tecnica, tenutasi in data 28 novembre 2018 sullo schema di decreto indicato in oggetto, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento, modificato a seguito delle osservazioni e delle richieste formulate dalle Regioni e dagli Enti locali e integrato alla luce del parere formulato dall'ARERA (All. 1).

Si trasmettono altresì i documenti di ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche e di ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento (All. 2 e 3).

Si comunica che il punto sarà iscritto all'o.d.g. della prossima Seduta della Conferenza e si ricorda che la documentazione è disponibile sul sito: [www.unificata.it](http://www.unificata.it).

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Adriana Piccolo



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Alla Conferenza Unificata  
Presidenza Consiglio dei Ministri  
[statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)  
Palazzo Cornaro - Via della Stamperia, 8 -  
00187 Roma

E.p.c.:  
AL CAPO DI GABINETTO del Ministro  
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare  
Prof. Avv. Pier Luigi PETRILLO  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

All'ARERA  
c.a. Presidente Dott. Stefano Besseghini  
Autorità di regolazione per energia reti e  
ambiente  
[presidenza@arera.it](mailto:presidenza@arera.it)  
[gabinetto.aeeeg@pec.energia.it](mailto:gabinetto.aeeeg@pec.energia.it)

Al Sottosegretario di Stato  
On.le Davide Crippa  
SEDE

Al Vice Capo di Gabinetto  
Cons. Elena LORENZINI  
SEDE

Al Capo della segreteria tecnica del Ministro  
Dr. Daniel DE VITO  
SEDE

Al Capo della Segreteria del sottosegretario di  
Stato  
Dr. Emanuele PICCINNO  
SEDE

Alla Direzione Generale per il mercato  
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica,  
il nucleare  
c.a. Direttore Generale Dr.ssa Rosaria Fausta  
ROMANO  
SEDE



Oggetto: Schema di decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – art. 24 del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 88.

Facendo seguito alla riunione tecnica del 28 novembre u.s. e alla richiesta di codesta Conferenza protocollo n. 16716 del 30 novembre 2018, si trasmette, in allegato alla presente, il nuovo testo del provvedimento indicato in oggetto, modificato secondo quanto concordato nella riunione citata e integrato alla luce del parere formulato dall'ARERA n. 591/2018/EFR del 20 novembre 2018.

Cordiali saluti.

IL CAPO DI GABINETTO  
(Avv.to Vito Cozzoli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vito Cozzoli', written over the typed name.

ALLEGATI:

1. SCHEMA DI DECRETO



# *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

di concerto con

*IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE*

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'articolo 24, come modificato dall'articolo 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che definisce modalità e criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito anche: Comunicazione CE) che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020, recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

CONSIDERATO che, in base alla Comunicazione CE, gli aiuti sono compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione senza alterare le condizioni degli scambi, anzi contribuendo al funzionamento più efficiente del mercato, e che le condizioni generali per la concessione di aiuti al funzionamento a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere riassunte nei seguenti punti:

- a) gli aiuti dovranno essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, e aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti con una potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli impianti eolici con una capacità installata di energia elettrica fino a 6 MW o con 6 unità di produzione;
- b) in linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia;
- c) nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri dovranno rispettare la direttiva 2000/60/CE e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui sistemi idrici e sulla biodiversità;

VISTO il pacchetto per l'energia pulita (*Clean Energy Package*) presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 ai fini dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando al contempo la necessità di costruire un'*Unione dell'Energia* che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile;

VISTI i primi esiti del confronto in sede europea sul pacchetto energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica sono stati ulteriormente rafforzati rispetto alle proposte del 2014;

VISTO il decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia energetica nazionale (di seguito anche: SEN) emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che la SEN è stata predisposta a seguito di un ampio processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti audizioni parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, e ascoltate le posizioni di associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario;

VISTO il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016);

CONSIDERATO che l'attuazione del decreto 23 giugno 2016 ha evidenziato quanto segue:

- 1) per l'asta eolico on shore, offerte al massimo ribasso da parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di riduzione dei costi, mentre per altre tecnologie non vi è stata alcuna aggiudicazione, quale il solare termodinamico, ovvero scarsa partecipazione;
- 2) per i registri, ampia partecipazione per idroelettrico ed eolico, che hanno saturato i contingenti con offerte di riduzione della tariffa base, indicatore di una conseguente possibilità di ridurre le tariffe incentivanti e di una potenziale liquidità di aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e offerte in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che tuttavia, analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessità negli iter autorizzativi; saturazione del contingente per le fonti biologiche con prevalente partecipazione di biomasse e biogas e scarsa propensione ad accettare la tariffa pari al 90% di quella base;
- 3) per l'accesso diretto, domande significativamente elevate, soprattutto per l'eolico; ciò suggerisce la possibilità di ridurre gli incentivi e, ai fini di un più efficace controllo della spesa, di superare questo meccanismo;

VALUTATA, alla luce degli esiti sopra richiamati, l'efficacia che potrà avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli incentivi per impianti di potenza superiore a 1 MW, nonché la possibilità di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti i tipi di impianti strumenti di più efficace controllo della spesa, quali aste e registri;

RITENUTO alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016:

- a) di distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:
  - i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, quali eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, gas residuati dei processi di depurazione;
  - ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore, energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia, ivi inclusa la geotermia convenzionale, alla luce del carattere innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni;
- b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW che possono accedere alle detrazioni fiscali, considerando il drastico calo dei costi registrato negli ultimi anni e l'elevato potenziale sfruttabile;

c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili;

CONSIDERATO che, anche per gli impianti per i quali la Comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di gara, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica come criterio per la definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi;

RITENUTO pertanto:

a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW;

b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando come criteri di priorità dapprima il rispetto di taluni requisiti di tutela ambientale e poi la maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e scaglioni di potenza;

CONSIDERATO che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre avrebbe l'effetto, in ogni caso, di escludere le fonti più costose, salvo non utilizzare valori a base d'asta particolarmente elevati, con il rischio di comportamenti opportunistici in fase di svolgimento della procedura; ricorre pertanto il caso di cui alla lettera b) del punto 126 della Comunicazione CE;

RITENUTO non opportuno incentivare la produzione di energia elettrica da gas di discarica, sia in quanto sussiste l'obbligo di smaltimento con priorità con uso energetico, sia per evitare un indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica;

CONSIDERATO pertanto di prevedere aste suddivise per i seguenti gruppi di tecnologie:

a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una più marcata capacità di riduzione dei costi e che hanno strutture e livelli di costi tali da poter competere o anche integrarsi nelle offerte;

b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che presentano strutture di costo simili a eolico onshore e fotovoltaico ma una capacità di compressione dei costi meno marcata e potenziali di sviluppo più limitati;

RITENUTO di dover prevedere meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di differenziazione per fonti;

CONSIDERATO di dover introdurre contingenti di potenza tali da consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile stimabile in 12 TWh, in grado di raggiungere con un margine di sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020;

RITENUTO opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano del tipo "a due vie", per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza;

VISTO l'articolo 24, comma 5, lettera f) punto ii, del decreto legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe definite da un nuovo decreto attuativo del medesimo comma 5, relative a impianti diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto attuativo; conseguentemente, agli impianti che entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano le tariffe del precedente decreto attuativo, nell'ambito delle condizioni stabilite dal nuovo decreto;

RITENUTO che la predetta disposizione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011 sia da applicare limitatamente a configurazioni e tecnologie e condizioni di accesso

previste nel precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi della tecnologia fotovoltaica per la quale non è rinvenibile una simile disciplina, in linea con i costi aggiornati della suddetta tecnologia;

RITENUTO opportuno promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto (cd premio amianto), con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superficie già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei previgenti decreti di incentivazione del fotovoltaico, la maggior parte degli interventi aventi diritto al premio amianto è stata realizzata nelle classi di potenza fino a 1 MW;

RITENUTO opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto 23 giugno 2016, basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi;

RITENUTO opportuno che il GSE esamini la completezza e adeguatezza delle informazioni contenute nella documentazione per la partecipazione alle procedure, preventivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio di contenzioso e dare maggiori certezza e stabilità alle medesime graduatorie, considerando anche le criticità evidenziate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione ASI396 del 12 giugno 2017 e fermo restando la facoltà di successiva verifica della medesima documentazione;

RITENUTO opportuno promuovere, accanto ai tradizionali regimi di sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative che potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di prezzo che potranno provenire dal sistema delle aste;

CONSIDERATO che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA);

CONSIDERATO che la durata dell'incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla normativa fiscale;

VISTA la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il "buono stato", di cui ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per *"impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali"*;

VISTO il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione Europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;

RITENUTO di dover ammettere agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici;

RITENUTO opportuno non ammettere agli incentivi progetti e impianti per i quali il GSE abbia fornito contributi, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, alla luce della necessità di assoluta terzietà del GSE in tutte le fasi di valutazione dei progetti e gestione dei meccanismi di incentivazione, salvi i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99;

RITENUTO opportuno che anche gli impianti a registro di potenza significativa, per la cui realizzazione sia quindi necessario un impegno economico considerevole, siano prestate adeguate cauzioni a garanzia della concreta realizzazione dei progetti, in misura tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste;

RITENUTO, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e in particolare l'articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale, e in particolare l'articolo 183;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante "Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12-2-2014, n. 35;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31-12-2014, n. 302 (nel seguito decreto 24 dicembre 2014) e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 avente ad oggetto "Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268;

VISTO il parere n. 591/2018/EFR dell'ARERA, reso il 20 novembre 2018;

RITENUTE particolarmente meritevoli di considerazione le proposte dell'ARERA in merito a:

a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti obiettivi 2030, di prima identificare le aree del territorio in cui è possibile realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti e i gestori di rete, e poi definire i contingentati da mettere all'asta, eventualmente differenziati per area geografica, indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse possono ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale suggerimento può trovare utile collocazione nell'ambito del piano energia clima;

b) esigenza di valorizzare le integrali ricostruzioni degli impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono collocati in aree ad elevata potenziale: pure tale tema, alla luce delle previsioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, può essere collocato nel piano energia e clima;

c) adeguare le previsioni sui contratti di lungo termine per tener conto della prevedibile complessità degli stessi contratti;

d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 13 dicembre 2018;

CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

- a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo;
- b) maggiore attenzione a rifacimenti;
- c) maggior tempo per l'entrata in esercizio degli impianti ammessi nelle graduatorie prima che scatti la riduzione della tariffa;
- d) chiarimenti sugli aggregati di impianti;
- e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti che hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione non utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto, ferma restando l'approvazione comunitaria;
- f) contrasto al frazionamento delle particelle catastali finalizzato alla realizzazione di distinti impianti;
- g) chiarimenti sull'utilizzo di componenti rigenerati;

CONSIDERATO che, in esito al confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilità con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente,

VISTA la decisione della Commissione europea XXX del XXX con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO, ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011, che nell'ambito del presente provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle politiche agricole;

## **decreta**

### **Art. 1**

#### *(Finalità ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le seguenti date:

- a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'articolo 4;
- b) decorsi 30 giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto.

3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), è comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.

5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative modalità di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti:

a) impianto fotovoltaico: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b) potenza di un impianto fotovoltaico: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI;

c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline;

d) aggregato di impianti: insieme costituito da più impianti di nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che, nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di registro o di asta, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato, offrendo una unica riduzione percentuale della tariffa di riferimento. Resta fermo che i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere rispettati da ciascun impianto dell'aggregato. In fase di ammissione agli incentivi, ciascun impianto, facente parte dell'aggregato e risultato in posizione utile nella relativa graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.

### Art. 3 *(Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione)*

1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi **registri** nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie:

a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;

c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale o superiore ai valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di **aste al ribasso**, nei limiti di contingenti di potenza.

3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III del presente decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di **inizio lavori** trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non si applica:

- a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del decreto 23 giugno 2016;
- b) agli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del DM 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle graduatorie delle aste di cui al medesimo DM 23 giugno 2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto.

5. Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alle procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i seguenti **requisiti generali** per la partecipazione alle procedure di asta e registro:

- a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i **titoli abilitativi** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, ed il **preventivo di connessione alla rete elettrica** accettato in via definitiva;
- b) impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
  1. sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  2. rispettano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;
- c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare.

6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

7. Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi il soggetto responsabile è tenuto ad inserire o aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto su GAUDI'.

8. L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.

9. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione

degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione.

10. Possono partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo di cui all'articolo 8, di potenza unitaria non inferiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW.

11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all'articolo 11, di potenza unitaria non inferiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni.

13. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina fiscale, urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.

#### Art. 4

##### *(Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro)*

1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le seguenti modalità:

- a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando indicata in Tabella 1;
- b) la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

<b>Nr. Procedura</b>	<b>Data di apertura del bando</b>
1	31 gennaio 2019
2	31 maggio 2019
3	30 settembre 2019
4	31 gennaio 2020
5	31 maggio 2020
6	31 settembre 2020
7	31 gennaio 2021

## Tabella I

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1, il produttore invia al GSE:
  - a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 3;
  - b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità di cui ai Titoli II e III, ivi compresa l'eventuale richiesta di applicazione del criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);
  - c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta.
3. La richiesta di cui al comma 2 è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
4. Entro la data di pubblicazione della graduatoria, il GSE, attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma 2, accerta il possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità. Restano fermi gli eventuali successivi controlli di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

## Art. 5

*(Modalità operative di accesso agli incentivi)*

1. Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito [www.gse.it](http://www.gse.it), secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi.
2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a principi di semplificazione, economicità, efficienza e proporzionalità dell'attività amministrativa.
3. Il GSE predisporre i modelli di cui al comma 1, in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.

## Art. 6

*(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)*

1. Ai fini del presente decreto, il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari alla vita media utile convenzionale, i cui valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il periodo ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto, non può essere comunque superiore a dodici mesi.

4. L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zionali orari pari a zero, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.

#### Art. 7

##### *(Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)*

1. La **tariffa di riferimento** per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto è:

- a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, comprensiva degli eventuali premi e riduzioni ivi previsti, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016;
- b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. La **tariffa spettante** è stabilita applicando alla tariffa di riferimento una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso formulata dal produttore nell'ambito delle procedure di asta e registro.

3. La **tariffa spettante** è ulteriormente ridotta nei seguenti casi:

- a) dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;
- b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 17, comma 7;
- c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, secondo le modalità di cui all'allegato 1, paragrafo 3;
- d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11.

4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.

5. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, alla tariffa spettante, determinata con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.

6. Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove richiesto dal produttore secondo le modalità del comma 8, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante onnicomprensiva.

7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE calcola la componente incentivo e, qualora il valore rispetto al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica sia positivo, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità individuate all'articolo 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui il predetto valore risulti negativo, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore.

8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che scelgono di mantenere l'energia nella propria disponibilità, possono richiedere al GSE di cambiare le modalità di erogazione dell'incentivo optando per la tariffa onnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all'altro è consentito per non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.

9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'articolo 3, ai fini del presente decreto, per la determinazione della potenza degli impianti, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, tenuto conto delle definizioni richiamate all'articolo 2. Per gli impianti ibridi si fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto.

10. Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2 dell'articolo 8, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l'energia prodotta. Il Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.

11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento di cui al comma 1, lettera b), è ridotta del 20%. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o meno di componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono rispettare i requisiti precisati dalle procedure GSE applicative dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016.

12. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di cui al comma 10.

## **TITOLO II PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE A REGISTRO**

### **Art. 8**

*(Contingenti di potenza messi a disposizione)*

1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi:

Gruppo A:

- i. impianti eolici;
- ii. impianti fotovoltaici;

GRUPPO A-2:

- i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.

Gruppo B:

- i. impianti idroelettrici;
- ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;

Gruppo C:

- i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indicata in Tabella 2.

Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO A-2 [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	45	100	10	10
2	45	100	10	10
3	100	100	10	10
4	100	100	10	10
5	120	100	10	20
6	120	100	10	20
7	120	100	10	20
8	120	100	10	20
TOTALE	770	800	80	120

Tabella 2

3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B si applicano gli articoli 9 e 10, per gli impianti di cui al gruppo C si applica l'articolo 17.

Art. 9

*(Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione)*

1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 30%. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.

2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:

- a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;
- c) Per il gruppo B:
  - i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i. e ii. del decreto 23 giugno 2016;
  - ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;
- e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'articolo 3, comma 10;
- f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato I del presente decreto;
- g) minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto della riduzione percentuale offerta;
- h) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

3. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente.

4. La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento.

5. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.

6. Gli impianti a registro di potenza superiore a 100 kW sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15. A tali fini, la misura percentuale della cauzione definitiva è pari al 2% del costo di investimento previsto per la

realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'articolo 12, comma 3, per gli impianti fotovoltaici.

7. Nel caso di aggregati di impianti, ciascuno dei criteri di priorità di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni:

a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono; b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo risultante dall'applicazione della riduzione percentuale a ciascun impianto.

#### Art. 10

*(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro)*

1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro entrano in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria:

	Mesi
Eolico onshore	24
Idroelettrico (*)	31
Solare fotovoltaico (**)	19
Tutte le altre fonti e tipologie di impianto	31
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi. (**) Per il gruppo A-2 il termine è elevato a 24 mesi Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi	

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante riconosciuta a seguito della procedura dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il predetto termine massimo, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

3. Per gli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2 e che decadono dal beneficio, e che vengano successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di incentivazione, la tariffa spettante è ridotta del 5% rispetto alla tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.

### TITOLO III - PROCEDURE D'ASTA

#### Art. 11

*(Contingenti di potenza messi a disposizione)*

1. I bandi sono organizzati in tre gruppi:

Gruppo A:

- i. impianti eolici;
- ii. impianti fotovoltaici;

Gruppo B:

- i. impianti idroelettrici;
- ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione.

Gruppo C:

- i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i., e gruppo B, lettere i. e ii.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indicata in Tabella 3:

Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	500	10	60
2	500	10	60
3	700	10	60
4	700	10	60
5	700	10	80
6	800	20	100
7	800	20	100
8	800	20	100
TOTALE	5500	110	620

Tabella 3

3. Per gli impianti di cui ai gruppi A e B si applicano gli articoli da 12 a 16, per gli impianti di cui al gruppo C si applicano gli articoli 13 e 17.

#### Art. 12

*(Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti)*

1. Possono partecipare alle procedure d'asta i soggetti responsabili dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;

b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella seguente misura:

i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€;

ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino a 200 ML€;

iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€.

2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalità indicate agli articoli 14 e 15.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo di investimento degli impianti fotovoltaici è convenzionalmente fissato in 1000 €/kW.

4. Sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'articolo 3, comma 11, la misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle cauzioni, di cui al comma 2, è dimezzata.

#### Art. 13

*(Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto)*

1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento.

2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%.

3. La tariffa di riferimento minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 70% della tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

#### Art. 14

*(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti)*

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE con l'indicazione della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'articolo 13.

2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti richiedenti trasmettono:

- a) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
- b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

3. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta. Gli aggregati di impianti partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta.

4. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 13, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

- a) possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";
- b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- c) per il gruppo B:
  - i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano almeno una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i. e ii. del decreto 23 giugno 2016;
  - ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

5. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente.

6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.

7. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.

Art. 15

*(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste)*

1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria di cui all'articolo 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari.

2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva. Entro quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo.

3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 deve essere prestata sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, rilasciata da istituti bancari. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.

4. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Nel caso tale rinuncia sia comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva; successivamente il GSE provvede ad escutere l'intera cauzione definitiva.

5. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della procedura d'asta:

	Mesi
Eolico onshore	31
Solare fotovoltaico	24
Altre fonti e tipologie di impianto	51

Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi

6. I termini di cui al comma 5 sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riconosciute dal GSE.

7. La cauzione definitiva è svincolata alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione.

8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

#### Art. 16

*(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)*

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del Titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'articolo 11 della direttiva 2009/28/CE;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima  $P_{UE}$  resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_{UE} = P_{TOT\ asta} \cdot \frac{E_{imp\ SM1} \cdot FER_{\% SM1} + E_{imp\ SM2} \cdot FER_{\% SM2} + \dots + E_{imp\ SMn} \cdot FER_{\% SMn}}{E_{tot\ consumata\ ITA}}$$

Dove

$P_{TOT\ asta}$  : è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all'articolo 11, comma 3;

$E_{imp\ SMn}$  : è l'energia totale importata dallo Stato membro n;

$FER_{\% SMn}$  : è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;

$E_{tot\ consumata\ ITA}$  : rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

- a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
- b) inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 14 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore  $P_{UE}$  di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile.

#### TITOLO IV

#### INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE

Art. 17  
(Rifacimenti totali e parziali)

1. Il GSE avvia specifiche procedure d'asta e registro, con le medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014.

2. Le graduatorie sono formate in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta rispetto alla tariffa di riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta.

3. A parità di riduzione offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

- a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

4. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente.

5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento.

6. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento.

	Mesi
Eolico onshore	16
Idroelettrico (*)	36
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW il termine è elevato a 48 mesi.	

7. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE

8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 7.

## TITOLO V CONTRATTI DI LUNGO TERMINE

### Articolo 18 *(Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile)*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GME, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La predetta disciplina è approvata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni.

2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al comma 1 le offerte di produttori di energia da impianti a fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto 23 giugno 2016;
- b) gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017;
- c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta.

3. Nell'ambito della piattaforma di mercato di cui al comma 1, possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di cui al comma 2 non ancora in esercizio, ma dotati di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli concessori, ove previsti, e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite alla produzione dell'impianto successiva alla data di entrata in esercizio.

4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma di cui al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica dell'impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione al GME. Gli esiti della qualifica sono successivamente trasmessi all'acquirente dell'energia prodotta. Gli impianti qualificati non possono partecipare alle procedure di asta e registro di cui al presente decreto.

5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti e gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma singola o associata, ovvero mediante aggregatori.

6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo di mercato di cui al presente articolo. L'Arera stabilisce altresì le modalità con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma di cui al comma 1 e le modalità con le quali le medesime spese e le spese di gestione sono recuperate dai soggetti che accedono alla piattaforma.

7. Il GSE sottopone al Ministero dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proposta per l'aggiornamento della procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine di cui

all'articolo 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente da parte degli utilizzatori finali.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite specifiche misure e procedure per favorire l'applicazione dello schema contrattuale di cui al comma 6, eventualmente adattato, agli acquisti della pubblica amministrazione, anche nell'ambito del Piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle procedure di acquisto per forniture di energia tramite gara della Consip per la pubblica amministrazione.

9. La partecipazione alla piattaforma di cui al presente articolo è volontaria e resta ferma la facoltà di stipulare contratti di lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di cui al comma 6. L'ARERA stabilisce le modalità per la registrazione di tali contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma.

10. Fino alla data di piena operatività della piattaforma di cui al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei progetti e promuove l'incontro con le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti di lungo termine.

#### Articolo 19

##### *(Monitoraggio e oneri istruttori)*

1. Il GME effettua un monitoraggio delle transazioni sulla piattaforma di cui all'articolo 18, redigendo un rapporto semestrale in cui sono riportati gli esiti dell'andamento del mercato. Il rapporto è pubblicato sui siti web del GME e del GSE.

2. Gli oneri istruttori per l'attività di qualifica svolta dal GSE in attuazione dell'articolo 18 sono a carico del produttore e, in prima applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.

### **TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI**

#### Art. 20

##### *(Meccanismi di riallocazione della potenza)*

1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, perseguendo contemporaneamente una differenziazione delle fonti di approvvigionamento, il GSE nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza.

2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo è trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne la graduatoria. La quantità di potenza trasferita è determinata dal GSE a parità di costo indicativo medio annuo degli incentivi, calcolato con le modalità utilizzate per il contatore di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016.

3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere dalla seconda procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo è quella indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata a quella eventualmente non aggiudicata nella precedente procedura, tenendo conto, per gli impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di cui al comma 2.

4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B, a decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione;
- b) la potenza totale degli impianti idonei è costituita, nell'ambito di ciascun gruppo, per più del 70% da impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza messa a disposizione;
- c) il valore medio delle riduzioni offerte dagli impianti alimentati dalla fonte minoritaria è almeno pari alla metà del valor medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla lettera b).

5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui al comma 4, il GSE forma due distinte graduatorie, garantendo un contingente sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte minoritaria fino ad un massimo del 30% del contingente e assegnando la potenza residua all'altra fonte. Le graduatorie sono formate separatamente per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalità e i criteri di selezione di cui all'articolo 14.

#### Art. 21

*(Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016)*

1. Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016:

- a) articolo 2 in materia di *"determinazione della potenza dell'impianto"* e, con esclusione degli impianti facenti parte di un aggregato, articolo 5, comma 2, e, e articolo 29 in materia di *"frazionamento della potenza degli impianti"*; per le finalità di cui al medesimo articolo 5, comma 2, lettera b), fa fede lo stato identificativo della particella catastale alla data del 1 gennaio 2018;
- b) articolo 18 in materia di *"produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti"*;
- c) articolo 22 in materia di *"consorzi di bonifica e irrigazione"*;
- d) articolo 24 in materia di *"accesso ai meccanismi di incentivazione"*;
- e) articolo 25 in materia di *"erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti"*;
- f) articolo 26 in materia di *"Procedure applicative, controlli e monitoraggio"*, escluso il comma 2;
- g) articolo 27 in materia di *"Contatore del costo indicativo degli incentivi"*;
- h) articolo 28 in materia di *"Cumulabilità di incentivi"*;
- i) l'allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto:
  - 1) nel primo paragrafo le parole: *"impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva"* sono sostituite da *"impianti di potenza fino a 250 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva"*;
  - 2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole: *"Si è in presenza di rifacimento parziale quando  $0,15 < R \leq 0,25$ "* aggiungere le seguenti: *"Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW si è in presenza di rifacimento parziale quando  $0,07 < R \leq 0,25$ "*

Art. 22  
*(Disposizioni finali)*

1. Al fine di fornire agli operatori elementi utili, con riferimento alla localizzazione degli impianti di produzione a fonti rinnovabili, Terna periodicamente predispone, in maniera coordinata con le imprese distributrici, e pubblica, in linea con i criteri e le modalità concordate con il Ministero dello Sviluppo economico, indicazioni sulle aree di rete che, in funzione dell'evoluzione della concentrazione di impianti di generazione, del carico e della configurazione di rete, possono presentare rischi di congestione, nonché informazioni sugli sviluppi di rete previsti.
2. Gli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto 23 giugno 2016 sono considerati impianti ad acqua fluente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le modalità e i limiti nel cui rispetto gli stessi Ministeri e le regioni e province autonome possono accedere al sistema GAUDI' di Terna e ad altri sistemi informativi di GSE inerenti le fonti rinnovabili elettriche al fine di agevolare lo svolgimento dei rispettivi compiti.
4. L'Arera determina le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal presente decreto sono posti a carico dalle tariffe elettriche. L'Arera adotta altresì le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l'attuazione dei commi 10 e 12 dell'articolo 3.

Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## Allegato 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA
		kW	anni	€/MWh
Eolica	On-shore	1<P≤100	20	150
		100<P≤1000	20	90
		P>1000	20	70
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤400	20	155
		400<P≤1000	25	110
		P>1000	30	80
	a bacino o a serbatoio	1<P≤1000	25	90
		P>1000	30	80
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤100	20	110
		100<P≤1000	20	100
		P>1000	20	80
Solare fotovoltaico		20<P≤100	20	105
		100<P≤1000	20	90
		P>1000	20	70

Tabella 1.1

I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la tabella aggiornata.

### DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI NUOVI

#### 1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 250 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva  $T_o$  determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_o = T_b \quad (1)$$

dove:

- $T_b$  è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1.

#### 2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto alla determinazione dell'incentivo  $I_{nuovo}$  applicando, per gli impianti nuovi, la seguente formula:

$$I_{nuovo} = T_b - P_z \quad (2)$$

dove:

- $T_b$  è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d'asta o registro, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;
- $P_z$  è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto.

### **3. Rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale**

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE ridetermina il valore di  $T_b$  applicando la seguente formula:

$$T_{br} = T_b * (1 - R)$$

dove

$T_{br}$  è la tariffa rideterminata da assumere nelle formule (1) e (2), in caso di contributi in conto capitale;

$T_b$  è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 ridotta della percentuale di ribasso;

$R$  è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e il 26 %, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

# Bozza DM FER

## Proposte per Conferenza Unificata

27 novembre 2018

Il presente documento è articolato in due capitoli: le considerazioni generali e le proposte emendative alla bozza del DM FER, in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche da apportare.

### CONSIDERAZIONI GENERALI

ANIE ritiene positiva la definizione di un Decreto per la promozione delle fonti rinnovabili elettriche nel periodo 2019-2021, primo passo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi al 2030.

Si accoglie favorevolmente la disposizione che prevede una pianificazione dei contingenti articolata nel triennio 2019 – 2021. Sarebbe auspicabile avere un orizzonte temporale più ampio per permettere agli operatori il perfezionamento degli investimenti. Si condivide, altresì, la necessità di attribuire le tariffe incentivanti attraverso il meccanismo basato su "contratti per differenza a due vie" e l'approccio della neutralità tecnologica. Secondo tale principio si devono considerare congiuntamente le tecnologie che presentano costi di investimento e costi operativi affini e, solo qualora si riscontrassero divergenze sostanziali, evidenziato dal caso degli impianti di piccola taglia, prevedere uno sviluppo differenziato. Si tenga altresì in considerazione il valore della diversificazione del mix di generazione rinnovabile in ragione della diversa stagionalità a cui è soggetta la risorsa rinnovabile in modo tale da garantire nell'arco dell'anno solare una maggiore continuità di produzione rinnovabile. Si accoglie con entusiasmo la misura che abbina la bonifica da amianto con l'installazione di impianti fotovoltaici, istanza fortemente portata avanti dalla nostra associazione alle istituzioni. Infine si ritiene imprescindibile l'introduzione della decurtazione della tariffa spettante nel caso di impianti a registro realizzati con componenti rigenerate, per consentire una competizione non discriminatoria tra componenti nuove e componenti rigenerate; solitamente più che di rigenerazione si tratta di semplice riutilizzo di un componente ancora funzionante, in quanto per rigenerazione si dovrebbe intendere il ripristino, garantito da prove delle condizioni originarie del componente ai fini della sicurezza, delle funzionalità, della durata della vita utile degli impianti. Si sottolinea inoltre che le turbine eoliche rigenerate sono già state oggetto di incentivazione in Italia o nei paesi UE di provenienza.

Tuttavia alcuni elementi della bozza di Decreto meritano delle riflessioni con l'auspicio che vengano prese in considerazione. In particolare:

- A. l'introduzione della definizione di impianto idroelettrico ad acqua fluente
- B. È necessario armonizzare il testo della bozza del DM ogni volta che ci si riferisce alla soglia di 1 MW raccordando quanto già correttamente disposto nella tabella dell'Allegato 1 con l'articolo 3 comma 1 lettere a), b) e c), comma 10 e comma 11. Ciò onde evitare ambiguità all'interno della norma stessa, considerando altresì che la taglia da 1 MW ha sempre avuto accesso ai registri e di conseguenza il mercato e lo sviluppo tecnologico si è orientato alla produzione della taglia da 1 MW. Occorre pertanto evitare di escluderla dalla possibilità di accedere ai registri per un solo 1 kW, ledendo il legittimo affidamento che i produttori di turbine hanno riposto nel legislatore.
- C. il ripristino della formulazione dell'art. 3 comma 5 lettera c) della bozza di Decreto dello scorso marzo per sfruttare il potenziale idroelettrico nel rispetto delle Linee guida per le valutazioni ambientali e per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale e la

- formulazione dell'art. 9 comma 2 lettera b) sublettera i) e dell'art. 14 comma 4 lettera c) sublettera v); parallelamente si incrementi il contingente a registro del Gruppo B
- D. l'innalzamento della decurtazione della tariffa incentivante a registro nel caso di impiego di componenti rigenerate e soprattutto la garanzia che tali componenti siano conformi ai requisiti della normativa vigente IEC in termini di sicurezza e verifica strutturale, funzionalità e performance, durata della vita utile oltre che siano conformi ai requisiti della normativa CEI attraverso la certificazione del costruttore del componente rigenerato
  - E. l'incremento del contingente a registro del Gruppo B
  - F. la possibilità di prevedere non solo per le aste ma anche per i registri del Gruppo A una soglia di salvaguardia tecnologica all'interno del medesimo gruppo
  - G. la riduzione dell'impatto sulle infrastrutture di rete
  - H. l'installazione di impianti FER abbinati a sistemi di accumulo

## PROPOSTE EMENDATIVE DI MODIFICA

In grassetto il testo oggetto di modifica

### NUOVO ART. 2 COMMA 2 - IMPIANTI IDROELETTRICI CON O SENZA MODULAZIONE

Si ritiene opportuno sgombrare da ogni dubbio interpretativo la definizione di impianto ad acqua fluente.

Gli impianti idroelettrici "*ad acqua fluente*" possono essere realizzati sia su "*acquedotto*" sia per sfruttare "*i rilasci ambientali*".

Per quanto concerne gli impianti su "*acquedotto*", essi sono stati sino ad oggi incentivati tramite la tariffa prevista per gli impianti ad acqua fluente coerentemente con il funzionamento di questa tipologia di centrale che è totalmente subordinato alla regolazione del flusso idrico effettuata dal gestore dell'acquedotto per soddisfare i primari bisogni della popolazione e non dal gestore dell'impianto di generazione mini-idroelettrica. Tale caratterizzazione – fondata su un interesse pubblico che presenta molteplici qualificazioni – è riconosciuta dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, che implicitamente prevede che gli impianti su acquedotto siano da considerarsi ad acqua fluente (assimilandoli nella forma di incentivazione spettante in Tabella 1.1). Il Decreto Ministeriale 23 giugno 2016, pur apportando solo minime modifiche su tale aspetto, ha introdotto una incertezza normativa per gli operatori e per chi sia demandato all'applicazione delle norme afferenti gli incentivi, nella fattispecie il Gestore dei Servizi Energetici (cfr. GSE).

Per quanto concerne, invece, gli impianti che sfruttano "*i rilasci ambientali*" si ritiene necessario ed opportuno confermare che la definizione di impianto idroelettrico a bacino/serbatoio sia funzione della reale capacità di regolazione del carico da parte dell'impianto, anche tenendo conto delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, posto che altri specifici parametri teorici possono risultare insufficienti a caratterizzare il reale utilizzo idraulico del corpo idrico e della infrastruttura idraulica di monte. Tra i casi di "rilascio ambientale" figurano le centrali che sfruttano il DMV (Deflusso Minimo Vitale) di un vaso il cui fattore D è  $> 2h$  oppure il flusso di un canale irriguo alimentato in testa da un vaso con un fattore  $D > 2h$ .

In conclusione si ritiene necessario ed opportuno chiarire il quadro normativo applicabile, in particolare confermando la vigenza delle norme previste dal DM 6 luglio 2012 per ciò che attiene gli impianti idroelettrici su "*acquedotto*" e quelli che sfruttano "*i rilasci ambientali*", confermandone la qualifica come impianto ad acqua fluente e non a bacino/serbatoio, nei limiti in cui il loro funzionamento coincida con

l'erogazione del servizio idrico (potabile e/o irriguo), ovvero con il rilascio ambientale, indipendentemente dalla configurazione dell'infrastruttura idraulica a monte.

L'esigenza della richiesta di chiarimento nasce per garantire l'attribuzione di una coerente tariffa incentivante da parte del GSE.

La bozza di DM riammette tra gli impianti ad acqua fluente quelli su "acquedotto" come previsto da Tabella 1.1 dell'Allegato 1. Viceversa la bozza di DM lascia ancora spazio all'interpretabilità per gli impianti che sfruttano "i rilasci ambientali" laddove recita in premessa "RITENUTO, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito", generando di fatto arbitrarietà nell'attribuzione della tariffa incentivante laddove recita "classificare gli impianti idroelettrici sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico".

Pertanto si propone di inserire all'art. 2 la definizione di impianti idroelettrici con o senza modulazione da applicarsi retroattivamente anche al DM 23 giugno 2016 con la seguente formulazione:

- a) ***Gli impianti idroelettrici possono essere senza modulazione, del tipo ad acqua fluente, con o senza derivazione d'acqua, ovvero con modulazione, del tipo a bacino o a serbatoio secondo la terminologia EURELECTRIC (già UNIPEDE)***
- b) ***Ai fini del presente decreto sono classificati impianti idroelettrici con modulazione gli impianti idroelettrici per i quali il concessionario dispone della autonoma possibilità di utilizzo della risorsa oggetto della concessione e della piena autonomia di modulazione del volume d'acqua utile ai fini della produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità Concedente nella concessione di derivazione d'acqua, ovvero nell'annesso disciplinare di concessione***
- c) ***Le lettere a) e b) si applicano al Decreto Ministeriale 23.6.2016***

#### MODIFICA ART. 3 COMMA 1 LETTERA A), B) e C)

È necessario armonizzare il testo della bozza del DM ogni volta che ci si riferisce alla soglia di 1 MW raccordando quanto già correttamente disposto nella tabella dell'Allegato 1 con l'articolo 3, comma 1 lettere a), b) e c), articolo 10 ed articolo 11. Si propone altresì di modificare l'art. 3 comma 11 per gli aggregati in asta togliendo il limite dei 500 kW per singolo impianto e portandolo a 1 MW, alla stregua di quanto disciplinato nelle aggregazioni dei registri.

Si propone la seguente formulazione per il comma 1:

1. *Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie:*
  - a) *impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza **non superiore** a 1 MW;*
  - b) *impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia **non superiore** a 1 MW;*
  - c) *impianti oggetto di rifacimento di potenza **non superiore** a 1 MW.*

Si propone la seguente formulazione per il comma 10:

*Possono partecipare alle procedure di registro anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia **non superiore a 1 MW**, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. Ai fini del presente decreto, rileva la potenza complessiva dell'aggregato.*



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



**ANIE**  
Rinnovare

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

Si propone la seguente formulazione per il comma 11:

*Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all'art. 11, **di potenza unitaria non superiore a 1 MW**, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. Ai fini del presente decreto, rileva la potenza complessiva dell'aggregato.*

#### MODIFICA ART. 3 COMMA 5 LETTERA C)

Al fine di sfruttare il potenziale rinnovabili del comparto idroelettrico e stante la numerosità degli impianti in posizione utile non ammessi nell'ultima procedura a registro prevista dal DM 23 giugno 2016, si ritiene opportuno usare la seguente formulazione

*c) impianti idroelettrici di nuova costruzione: ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:*

- 1. rispettano una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitate nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;*
- 2. sono impianti che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, diversi da quelli di cui al punto precedente, muniti dell'attestazione di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto 23 giugno 2016 ovvero, per le nuove concessioni cui risultano applicabili le Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche (approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13 Febbraio 2017) e le Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale (approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13 Febbraio 2017), sono assistiti da analoga attestazione che l'impianto produce in virtù di una concessione di derivazione rilasciata in conformità a quanto previsto dalle predette Linee guida.*

#### MODIFICA ART. 3 COMMA 9

Si ritiene opportuno confermare quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della bozza del DM in materia di restituzione degli incentivi nel caso di rinuncia da parte del produttore prima del termine del periodo di diritto e senza includere i ricavi attesi futuri, come invece proposto dall'Autorità per l'energia. Si sottolinea, infatti, come la restituzione degli incentivi netti fruiti, potrebbe mettere in difficoltà la bancabilità dell'investimento e l'eventuale cessione dell'azienda, poiché imporrebbe al cedente di fornire garanzie sull'ammontare dell'incentivo fruito nel periodo di propria competenza, nel caso in cui il cessionario decidesse successivamente di rinunciare all'incentivo. Tali difficoltà aumenterebbero ulteriormente nel caso di restituzione dei ricavi attesi futuri.

#### MODIFICA ART. 7 COMMA 11

Premesso che nell'ordinamento italiano qualsiasi misura a supporto dello sviluppo tecnologico per l'ammmodernamento del paese Italia, vedasi le recenti tremonti ambientale, super ammortamento ed iper ammortamento, favoriscono esclusivamente l'uso di tecnologia nuova e non di quella rigenerata, l'uso di componenti rigenerate, se ammesso, non deve distorcere la competitività del mercato. Si ritiene, pertanto, che gli impianti che utilizzano componenti rigenerate siano accompagnati verso la market parity tramite una maggior decurtazione della tariffa incentivante, poiché si tratta di componenti che sono state già incentivate, spesso in altri paesi dell'Europa continentale, e quindi già ammortizzate. Spesso si tratta di



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

riutilizzo di tali componenti, che non subiscono alcun intervento di rigenerazione, operazione che presuppone il ripristino, certificato da prove delle condizioni originarie del componente ai fini della sicurezza, delle funzionalità, della durata della vita utile degli impianti. Le turbine rigenerate manifestano problemi di integrità strutturale che, spesso nonostante la rigenerazione, raggiungono la fine della vita utile prevista comunque in 20 anni, la loro incentivazione distorce profondamente la competitività del mercato e sono scarsamente efficienti a scapito di turbine con un alto valore di efficienza e tecnologicamente all'avanguardia. La possibilità di ricorso ad incentivi per turbine di seconda mano è esclusa in altri Paesi europei. Inoltre si rende necessario incrementare la decurtazione anche per il fatto che è stato correttamente aumentata la tariffa incentivante per il comparto eolico del 7%, che è passata da 140 a 150 €/MWh; tale incremento va a compensare l'incremento di decurtazione dal 10% al 20% e quindi si ritiene opportuno modificare l'articolo secondo la seguente formulazione:

*Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento di cui al comma 1 lettera b) è ridotta del 50%. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o meno di componenti rigenerati ed apposito certificato di rigenerazione da ente accreditato al fine di garantire che esso sia conforme ai requisiti della normativa vigente IEC 61400 in termini di sicurezza, di verifica strutturale dichiarando per ogni modello la classe di ventosità, di funzionalità e performance, di durata della vita utile oltre che sia conforme ai requisiti della normativa CEI vigente.*

#### MODIFICA ART. 6 COMMA 4

Si considera opportuno confermare quanto previsto dall'art. 6 comma 4, secondo cui l'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zionali orari pari a zero per un periodo superiore a 6 ore consecutive. La proposta dell'Autorità per l'energia di annullare gli incentivi ogni qual volta il prezzo zonale raggiunga valori pari a zero (ed in futuro valori negativi) risulta troppo penalizzante per le FER non programmabili. La regolamentazione che prevede la sospensione dell'incentivo nel caso in cui il valore nullo del prezzo si protragga per 6 ore, è sintomatico di un totale e prolungato sovraccarico della rete elettrica, che potrebbe essere anche dannoso per la stessa, mentre una singola ora può essere più facilmente gestita mediante la fornitura di servizi di rete da parte delle FER ed in futuro anche dei sistemi di accumulo e del demand side response.

#### MODIFICA ART. 8 TABELLA 2

Per quanto concerne il registro, analizzando le Tabelle B, C e D delle graduatorie del DM 23.6.2016 risulta che per l'idroelettrico circa 60 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta, mentre un residuo di 106 MW dovrebbero partecipare al nuovo registro. Si consideri che ai suddetti 106 MW se ne potrebbero aggiungere altri 30 MW, che nel DM 23 giugno 2016 erano classificabili ad "accesso diretto" come da dati GAUDI del 2017.

Pertanto ipotizzando un trend di crescita lineare nel prossimo biennio di nuova potenza a registro si incrementi il contingente del gruppo B come da tabella sottostante:

Nr.	GRUPPO A	GRUPPO A-2	GRUPPO B	GRUPPO C
Procedura	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]
1	45	100	30	10
2	45	100	30	10
3	100	100	30	10
4	100	100	30	10
5	120	100	30	10
6	120	100	30	10

7	120	100	30	10
8	120	100	30	10
<b>TOTALE</b>	<b>770</b>	<b>800</b>	<b>240</b>	<b>80</b>

La presente proposta ha senso solo se si introducesse la modifica al suddetto art. 3 comma 5 lettera c).

MODIFICA ART. 9 COMMA 2 LETTERA B) SUBLETTERA I)

Si ritiene opportuno reinserire tra i criteri di priorità dell'idroelettrico le fattispecie di impianti delle subtipologie iii) e iv) relative rispettivamente all'utilizzo di salti su briglie o traverse esistenti o all'utilizzo di parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita. Ciò in quanto tali interventi hanno grande valenza ambientale anche da un punto di vista della sicurezza idrogeologica del corso d'acqua. A mero titolo esemplificativo, si pensi ad interventi su traverse ammalorate, ovvero con importanti fenomeni erosivi in corso, atti a ripristinare lo stato dei luoghi e soprattutto la sicurezza idrogeologica (interventi che gli enti locali preposti fanno fatica a garantire per mancanza di fondi). Così facendo si creerebbe un circuito virtuoso funzionale alla tutela del territorio e dei corsi d'acqua, nell'ambito del quale le risorse strumentali allo sviluppo delle fonti rinnovabili garantirebbero al contempo un intervento utile alla salvaguardia del dissesto idrogeologico.

Pertanto si propone di usare la seguente formulazione:

b) Per il gruppo B:

- i. *Impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016;*

MODIFICA ART. 12 COMMA 5

Si chiede che il testo dell'art. 12.5 sia integrato nel caso in cui DSO (Gestore della rete di distribuzione) e TSO (Gestore della rete di trasmissione) dichiarino delle limitazioni di rete. Si propone di inserire un obbligo in capo a DSO e/o TSO di risoluzione delle limitazioni, in quanto avrebbe senso rafforzare le infrastrutture di rete laddove il mercato individua le aree con miglior disponibilità di risorsa rinnovabile. Si reputa fondamentale che DSO e TSO dichiarino pubblicamente per ciascuna delle dorsali affette o potenzialmente affette dalle limitazioni di rete la stima di ore di overgeneration in funzione di scaglioni di nuova potenza rinnovabile connettabile alle dorsali di rete. Ciò renderebbe il soggetto investitore maggiormente consapevole circa le potenziali riduzioni di produzione dell'energia elettrica incentivabile e conseguentemente lo supporterebbe nel valutare meglio il business plan del proprio impianto ed eventualmente nel prendere in considerazione un investimento per abbinare sistemi di storage all'impianto rinnovabile.

*Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 11 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili già in esercizio, sono presenti criticità nella gestione in sicurezza delle reti, indicando le dorsali di rete affette o potenzialmente affette da limitazioni di transito, la stima delle ore di overgeneration in funzione dell'ulteriore capacità produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE dà evidenza della massima capacità produttiva incentivabile nelle predette zone e delle ore di overgeneration sulle dorsali di rete. In ragione delle limitazioni dichiarate si pone l'obbligo in capo ai gestori di rete di programmarne la risoluzione prediligendo le aree con maggior disponibilità di risorsa rinnovabile.*

MODIFICA ART. 20 COMMA 4

Nell'ultima versione della bozza del DM è stata introdotta una clausola di salvaguardia tecnologica per le procedure ad asta con l'art. 20 comma 4, tale per cui all'interno di ciascun gruppo non prevalga una tecnologia sull'altra al verificarsi di certe condizioni. Tale clausola è stata introdotta per la procedura ad asta e non per quella a registro. Con riferimento al Gruppo A si ritiene che se la clausola è necessaria per le aste la cui tariffa base è identica sia per eolico che per fotovoltaico, pari a 70 €/MWh, a maggior ragione tale clausola va adottata per i registri in cui la tariffa base dell'eolico parte 150 €/MWh e quella del fotovoltaico da 110 €/MWh. Inoltre il fotovoltaico appare certamente favorito per molteplici ragioni, tra cui la disponibilità di siti idonei e di regime autorizzativo diverso. Da ultimo nelle tre procedure competitive a neutralità tecnologica svoltesi nel 2018 in Francia ed in Germania i contingenti di potenza per complessivi 610 MW sono stati integralmente assegnati alla tecnologia fotovoltaica, lasciando completamente esclusa quella eolica. Ciò dimostra che il principio della neutralità tecnologica non si traduce nei fatti in competizione alla pari.

Si ritiene indispensabile che tale clausola di salvaguardia tecnologia sia introdotta anche per i registri secondo la seguente formulazione:

4. Per gli impianti a registro ed a asta dei gruppi A e B a decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni
- La potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione  
La potenza totale degli impianti idonei è costituita nell'ambito di ciascun gruppo per più del 70% da impianti alimentati dalla stessa fonte e
  - Si registra una potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza messa a disposizione
  - Il valor medio delle riduzioni offerte dagli impianti alimentati dalla fonte minoritaria è almeno pari alla metà del valore medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla lettera b)

#### NUOVO ART. 22 – IMPIANTI FER ABBINATI A SISTEMI DI ACCUMULO

Si propone di inserire un nuovo articolo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonte rinnovabile non programmabile abbinati a sistemi di accumulo:

1. È istituito un contingente di potenza pari a 150 MW per impianti fotovoltaici ed eolici di potenza superiore a 1 MW abbinati a sistemi di accumulo da assegnare attraverso procedure d'asta neutrali tecnologicamente secondo il seguente calendario:

Nr. Procedura	Data di apertura del bando	MW impianti FER
1	31 Settembre 2020	50
2	31 Gennaio 2021	50
3	31 Maggio 2021	50

2. La partecipazione all'asta è ammessa per gli impianti il cui sistema di accumulo:
- insista sul medesimo punto di connessione alla rete;
  - sia in grado di accumulare un quantitativo di energia elettrica almeno pari al 20% della produzione media giornaliera stimata per l'impianto rinnovabile.
- Il GSE pubblica entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la produzione media giornaliera stimata per singola tecnologia e per area geografica.
3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 13, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

- a) *possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";*
  - b) *impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati e di coperture in amianto;*
  - c) *anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.*
4. *La tariffa base è quella dell'Allegato 1. All'energia elettrica rinnovabile ciclata dal sistema di accumulo viene applicata una maggiorazione pari al 50% della tariffa spettante.*
  5. *Con riferimento al comma 4 la maggiorazione è applicata al massimo ad una quota pari al 40% della produzione media annua dell'impianto.*
  6. *Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente.*
  7. *Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.*
  8. *Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.*



**Osservazioni al nuovo schema di Decreto per l'incentivazione  
delle FER 2019 – 2021  
3 dicembre 2018**

**Considerazioni generali**

La scrivente Associazione con il presente documento intende sostenere i lavori della Conferenza Unificata nel percorso di valutazione del decreto per l'incentivazione delle FER nel triennio 2019-2021. Il presente documento, in linea con quanto già sottoposto ai Ministeri coinvolti, individua una serie di proposte emendative allo schema di decreto che riteniamo necessarie affinché il decreto stesso possa efficacemente sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La proposta della nuova disciplina risponde, nelle sue linee generali, alle esigenze complessive di sostegno alla produzione di energia elettrica dagli impianti a fonte rinnovabile, seppur limitando il suo orizzonte temporale ai primi mesi del 2021 e non ai tre anni auspicati, ponendo tuttavia le basi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia Energetica Nazionale al 2030. Lo Schema proposto costituisce inoltre un passaggio verso la completa armonizzazione della normativa nazionale con gli indirizzi Europei, con particolare riferimento alle Linee Guida 2014-2020 sugli aiuti di Stato, prevedendo la partecipazione a procedure competitive per tutti gli impianti (anche con potenza inferiore a 1 MW) appartenenti anche a tecnologie differenti, in virtù, tuttavia, di presunte strutture di costo simili.

Spiace constatare che lo Schema in discussione dimentica di tutelare adeguatamente quella categoria di impianti che, data la loro dimensione, avrebbero dovuto continuare a beneficiare di tariffe ad accesso diretto di valore comparabile a quelle previste dal DM 23 giugno 2016, al fine di poter dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi della SEN.

Lo Schema proposto definisce, altresì, scadenze temporali ben precise per lo svolgimento delle procedure competitive che consentiranno agli operatori di pianificare correttamente i propri investimenti, anche se con un orizzonte temporale limitato ai primi mesi del 2021, e nel contempo consente anche di porre le basi per costruire appropriati modelli di "green PPA" attraverso la costituzione di una piattaforma negoziale gestita dal GME.

ANEV ritiene opportuno rappresentare in questa sede che sebbene lo Schema proposto sia condivisibile nella sua architettura generale, rischia di porre in serio pericolo il raggiungimento

degli obiettivi previsti dalla SEN, in quanto non prevede contingenti di potenza adeguati, né sembra stimolare a sufficienza gli investimenti nel settore dell'eolico nel periodo 2019-2021, ottenendo un rallentamento dello sviluppo invece di innescare l'accelerazione necessaria a sostenere il conseguimento degli obiettivi fissati al 2030.

Si rappresentano pertanto di seguito alcuni principi specifici per dimensione tecnologica che verranno nel seguito descritti in dettaglio:

#### Di carattere generale

- Garantire almeno cinque anni di visibilità dei meccanismi di sostegno affinché l'industria nazionale di settore possa programmare sviluppi ed investimenti;
- Differenziare i meccanismi competitivi per tecnologia con contingenti congrui in modo da poter garantire il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e al 2050 grazie a tutte le tecnologie competitive, e sostenendo lo sviluppo industriale nazionale di eolico e fotovoltaico.
- Considerare che il costo indicativo annuo cumulato dei 5,8 mld €, assegnato a suo tempo alle FER non Fotovoltaiche, non tiene presente l'introduzione della tecnologia fotovoltaica avvenuta all'interno del presente schema di Decreto.

#### Per il Grande eolico

- Assicurare la crescita delle fonti rinnovabili con strumenti che non ostacolino lo sviluppo del nuovo potenziale disponibile. Prevedere dei **contingenti separati per differenti tecnologie e categorie progettuali**.
- Favorire l'accesso ai meccanismi di incentivazione a soggetti in possesso di **requisiti oggettivi di affidabilità**, salvaguardando inoltre i progetti per i quali gli operatori si trovino in condizione di dover comunicare "l'inizio lavori" al fine di confermare la validità dell'autorizzazione.
- Sostenere le **iniziative di integrale ricostruzione e ammodernamento** per il mantenimento del parco di produzione esistente, anche attraverso il superamento dello Spalma-incentivi volontario.

#### Per il Piccolo eolico

- Ipotizzare la definizione di uno **specifico contingente di potenza riservato esclusivamente al Mini-eolico**, ossia per quegli impianti eolici di potenza nominale non superiore a 100KW, a salvaguardia della tecnologia prettamente “made in Italy”;
- Attribuire a tale registro un **adeguato contingente di potenza ed un adeguato livello tariffario**;
- Eliminare la riduzione della tariffa per gli impianti che utilizzano componenti rigenerati;
- Prevedere che il valore delle tariffe di cui al DM 23.6.2016 sia applicabile a tutti gli impianti, a prescindere dall'iscrizione in posizione utile nei precedenti registri, qualora entrino in esercizio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.
- Prevedere quale requisito di accesso al Registro **idonee forme di garanzia** da escutere in caso di non realizzazione del progetto;
- Definire dei **requisiti più rigorosi** per l'accesso ai registri finalizzati **alla tutela e salvaguardia di criteri di sicurezza e di inesistenza di interferenze funzionali**.

\*\*\*

## **GRANDE EOLICO - Considerazioni puntuali**

### *TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI*

#### *Articolo 1 – finalità e ambito di applicazione*

**Comma 2 – (COSTO ANNUO INCENTIVI)**. Alla lett. b) si specifica che il costo indicativo annuo medio degli incentivi pari a 5,8 miliardi di euro costituisce il limite raggiunto il quale non saranno accettate le richieste di partecipazione alle procedure concorsuali (aste e registri). Nei precedenti decreti, tale costo si riferiva solo alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, essendo lo strumento di incentivazione di quest'ultima fonte (il cosiddetto “conto energia”) rientrante in un ammontare separato pari a 6,7 miliardi di euro all'anno. Poiché invece, secondo l'attuale schema di decreto, anche i futuri progetti di impianti fotovoltaici dovrebbero attingere al medesimo budget stanziato per le altre fonti, si segnala che sarebbe opportuno valutare un **aumento del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro/anno** che tenga conto dell'effettiva spesa annuale sostenuta dalla

fonte fotovoltaica e del suo differenziale con i 6,7 miliardi di euro/anno previsti dai DM “conto energia”.

Articolo 3 - Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione

Comma 4 – (INIZIO LAVORI). In un sistema normativo che non prevede nessun coordinamento effettivo fra l'autorizzazione unica e l'ammissione all'incentivo, anche l'inizio delle attività non può precludere l'accesso agli incentivi e non appare configurabile come aiuto di Stato. Considerando che l'art.3 c.4, prevede delle deroghe applicabili agli impianti ad accesso diretto ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016, si suggerisce di prendere in considerazione una **deroga anche per i progetti ad asta**, che, al fine di mantenere validi i titoli autorizzativi e portare a compimento procedimenti durati anni su siti di accertata validità dal punto di vista tecnico ed economico, devono assolvere alla prescrizione di “comunicazione di inizio lavori” all'autorità competente con tempistiche che non coincidono con lo svolgimento delle aste, avviando i lavori in conformità con quanto stabilito all'articolo 23.2 del Regolamento Europeo 651/2014 del 17 giugno 2014.

Comma 5 – (REQUISITI GENERALI DI ACCESSO). Si richiede una selezione più efficace dei partecipanti alle procedure d'asta prevedendo, tra i requisiti generali, anche il possesso di requisiti etici, finanziari e tecnici. A tal fine si propone di includere il “rating di legalità” previsto fra i requisiti preliminari ai criteri di priorità previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera a), al fine di assicurare che i progetti ammessi in posizione utile in graduatoria vengano realizzati da soggetti con comprovate capacità imprenditoriali.

Comma 9 – (RINUNCIA ALL'INCENTIVO). Si ritiene necessario rendere più chiaro il meccanismo con il quale si prevede la restituzione degli incentivi netti fruiti nel caso in cui l'operatore rinunci agli incentivi prima del termine del periodo di diritto, in quanto potrebbe generare interpretazioni differenti. Si propone la **restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione**, o in alternativa, di non prevedere restituzioni nel caso in cui la rinuncia avvenga in una fascia temporale

costituita a partire dalla metà della vita utile dell'impianto ed entro i successivi cinque anni.

Si ritiene comunque opportuno prevedere la **possibilità per l'operatore di esercitare una opzione di rientro** al meccanismo di incentivazione durante l'intera vita utile dell'impianto.

Comma 10 e 11 – (IMPIANTI AGGREGATI). Si propone di cancellare entrambi i commi, in particolare l'11. La formulazione risulta vaga nonostante la definizione di aggregato introdotta nell'ultima bozza di schema di decreto.

Articolo 4 - Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro

Comma 1 – (CALENDARIO PROCEDURA ASTE). Come anche evidenziato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente nel parere allegato alla deliberazione 591/2018/I/EFR del 20 novembre 2018, si dovrebbe rivedere, in riduzione, il numero dei giorni entro cui la graduatoria, in esito ai registri e alle aste, sia formata e pubblicata sul sito internet del GSE, al fine di garantire che tale graduatoria venga resa disponibile con sufficiente anticipo rispetto alla pubblicazione del bando successivo e di consentire agli operatori le valutazioni per una loro eventuale nuova partecipazione alle procedure per l'ammissione agli incentivi.

Si ritiene inoltre necessario che vengano aggiunte nuove procedure di asta per coprire almeno l'intero periodo del 2021. Si auspica inoltre che il periodo coperto dalle procedure di asta possa essere esteso fino a 5 anni con ulteriori procedure per gli anni 2022 e 2023.

Articolo 6 - Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

Comma 4 – (PREZZI NEGATIVI). In linea con le Linee Guida 2014-2020 sugli aiuti di Stato (che impongono l'adozione di misure volte a non incentivare i produttori FER che beneficiano di meccanismi di supporto a non generare energia in presenza di prezzi negativi), si propone di prevedere, come alternativa alla sospensione degli incentivi prevista nella bozza di DM, una **premieria in caso di non produzione di energia durante le ore in cui si verificano prezzi negativi** (così come nel sistema francese).

Articolo 7 - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

Comma 1 – (TARIFFA DI RIFERIMENTO). Si ritiene opportuno aggiungere dopo la parola “di nuova costruzione” “e oggetto di interventi di rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione”.

Si propone che sia prevista la possibilità di beneficiare delle tariffe di cui al decreto 23 giugno 2016, per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri previsti dalla presente bozza di DM che entrano in esercizio **entro 18 mesi** (e non un anno come dispone l’attuale comma 1) dalla sua entrata in vigore.

Commi 2 e 7 – (CONTRATTO PER DIFFERENZE). Si propone di mantenere il sistema di aste, con prezzo base d’asta e offerta sulla percentuale di ribasso, utilizzando il **Contratto per Differenze ad una via**, in continuità con quanto disposto dal DM 23 giugno 2016. Si ritiene infatti necessario che nell’ultimo periodo di applicazione dell’art. 24 del DLGS 28/11 non vengano introdotti “aggiustamenti” ad un sistema di aste già collaudato, in modo da non compromettere il tasso di crescita delle rinnovabili previsto dalla SEN.

Comma 3 – (RIDUZIONE TARIFFA SPETTANTE). Si ritiene opportuno che sia **eliminata** la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 riguardante **l’ulteriore riduzione dell’1% della tariffa decorsi 12 mesi** dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure competitive (aste e registri). Non è chiara la “ratio” di tale disposizione visto che all’interno dello Schema sono previsti dei termini entro cui l’impianto deve entrare in esercizio (sia per i registri che per le procedure d’asta) e delle percentuali di decurtazioni su base mensile per eventuali ritardi rispetto a tali termini (per i progetti a registro).

Comma 9 – (IMPIANTI AGGREGATI). In linea con quanto evidenziato per l’art. 3 commi 10 e 11, si propone di eliminare la frase “Fermi restando i commi 10 e 11 dell’articolo 3”.

Articolo 9 - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione

Comma 2 – (CRITERI PER GRADUATORIA REGISTRI). Sempre come anche evidenziato nel parere dell'ARERA, si ritiene opportuno modificare il criterio di priorità previsto alla lettera h) reintroducendo l'**anteriorità del titolo autorizzativo**, invece dell'anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione ai registri. Inoltre relativamente al criterio d), si propone di ridurre il valore della potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15%.

Comma 4 – (SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE). Si propone di **consentire lo scorrimento** a tutela dell'interesse pubblico di realizzare l'intero contingente.

Comma 5 – (CESSIONE DELL'IMPIANTO). In linea con quanto sostenuto dall'ARERA nel proprio parere, si ritiene che a prescindere dal possesso del rating di legalità e di presentazione delle necessarie fidejussioni, non vi dovrebbero essere motivi per non poter cedere un impianto anche nella sua fase di realizzazione e al contempo non dovrebbe essere prevista alcuna penalizzazione/decurtazione degli incentivi

#### Articolo 11 - Contingenti di potenza messi a disposizione

Comma 1 – (CONTINGENTI PER ASTE). Concordemente con il principio di continuità espresso per l'art.7 commi 2 e 7, si propone di mantenere la **separazione tra tecnologie (eolico vs. fotovoltaico) e prevedere contingenti dedicati per differenti categorie progettuali aventi un congruo orizzonte temporale (almeno fino a fine 2021):**

- ✓ **per gli interventi di nuova realizzazione**, in modo da evitare il manifestarsi di una crescita delle fonti rinnovabili non conforme con le previsioni della SEN, sulle quali vengono effettuati piani di investimento sia da parte di produttori che dei gestori di rete e sia per evitare un assetto del sistema elettrico non efficiente;
- ✓ **per gli interventi di integrale ricostruzione**, considerata la significativa valenza di questi ultimi in termini di ricaduta ambientale positiva, come quella di non occupare nuovo territorio. In alternativa si potrebbe prevedere che il contingente delle medesime aste sia adeguatamente incrementato per tenere conto della potenza ulteriore partecipante. Per tali tipologie di interventi si ritiene indispensabile altresì che vengano superati i divieti imposti dal provvedimento cosiddetto "spalmamentosi volontari". Tale superamento tra l'altro deve essere riconosciuto visto che

il nuovo meccanismo di sostegno può essere maggiormente accomunato ad un meccanismo di stabilizzazione dei ricavi piuttosto che ad un incentivo puro.

Premesso che il principio di neutralità tecnologica ha ricevuto, all'interno dello Schema in questione, un'applicazione parziale, si rileva che **il Gruppo A non individua tecnologie con costi effettivamente simili**. Eolico e fotovoltaico sono infatti contraddistinti da costi industriali e di esercizio assai differenti, sebbene entrambi in riduzione. Limitandoci a considerare gli oneri di sbilanciamento conseguenti alla nuova disciplina ARERA 419/2017/R/eel e i risultati relativi al primo bimestre 2018, si constata che tra eolico e fotovoltaico si verificano fino a 3 €/MWh di differenza nei costi di sbilanciamento, che in fase di presentazione di offerta al ribasso determinano un vantaggio competitivo, **di circa il 5% della tariffa base d'asta**, a favore del fotovoltaico. Per questo motivo si chiede di mantenere i due contingenti separati anche a beneficio delle filiere industriali nazionali che nell'eolico oggi occupano oltre 5.000 addetti diretti e che senza un quadro di sviluppo futuro certo rischiano di essere ridimensionate.

### *TITOLO III - ASTE*

#### Articolo 12 - Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti

**Comma 1 – (REQUISITI SPECIFICI PER ASTE).** Si suggerisce di modificare i parametri economici sia per il requisito di capitalizzazione che per la cauzione provvisoria e definitiva, in linea con i costi reali di installazione, per sostenere la riduzione dei costi delle singole tecnologie. In particolare per la **capitalizzazione** prevedere i.) 7%, ii.) 4%, iii.) 3%.

**Comma 5 – (IMPIANTI AGGREGATI).** Come anche riportato nel parere dell'ARERA, si propone l'eliminazione in quanto comporta una disparità tra tipologie di partecipanti all'asta.

#### Art. 13 - Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto

Comma 3 – (RIDUZIONE MASSIMA DI OFFERTA). Ribadendo ulteriormente il principio di continuità espresso per il gli artt. 7 e 11, si porta all’attenzione la possibilità di considerare un **valore del floor più elevato e vicino agli attuali LCOE di settore.**

Art. 14 - Obblighi di allegazione per la partecipazione alle procedure d’asta e modalità di selezione dei progetti

Comma 2 – (CAUZIONE). Si propone di prevedere che alla presentazione della cauzione definitiva si liberi automaticamente quella provvisoria.

Comma 5 – (AGGIUDICAZIONE PARZIALE). Si ritiene opportuno che sia applicabile in maniera retroattiva la disposizione dell’articolo 14, comma 5 laddove stabilisce la possibilità per un impianto ammesso in graduatoria per una potenza parziale, causa esaurimento del contingente, di partecipare all’asta successiva per la restante quota di potenza non entrata nel contingente.

Comma 4 – (CRITERI GRADUATORIA ASTE). Non si condivide il criterio di priorità indicato alla lettera b) che comporta disparità di trattamento tra tecnologie. Inoltre si ritiene opportuno modificare il criterio di priorità per le aste previsto alla lettera d) reintroducendo l’anteriorità del titolo autorizzativo, invece dell’anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alle aste.

Comma 6 – (SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE). Si ritiene opportuno che, così come per gli interventi di rifacimenti parziali e totali, sia prevista la modalità “scorrimento della graduatoria” per le aste, nel caso in cui ci sia una rinuncia alla realizzazione dell’intervento.

Comma 7 – (CESSIONE DELL’IMPIANTO). Si ritiene che a parte il rating di legalità e le fidejussioni, non vi dovrebbero essere motivi per non poter cedere un impianto anche nella sua fase di realizzazione e al contempo non dovrebbe essere prevista alcuna penalizzazione/decurtazione degli incentivi.

Art. 15 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste

*Comma 5 - (TERMINE ENTRATA IN ESERCIZIO).* Si ritiene opportuno estendere i termini per l'entrata in esercizio per l'eolico onshore a 34 mesi.

**TITOLO IV - RIFACIMENTI**

*Articolo 17 - Rifacimenti totali e parziali*

*Comma 1 - (CONTINGENTE DEDICATO).* Essendo gli impianti più recenti quelli che potrebbero avere più bisogno di **rifacimenti parziali** e quelli più vecchi di **rifacimenti totali**, si potrebbero considerare la previsione di **due contingenti separati**.

*Comma 6 - (TERMINE ENTRATA IN ESERCIZIO).* Si ritiene opportuno estendere i termini per l'entrata in esercizio per l'eolico onshore a 24 mesi.

**TITOLO V - CONTRATTI DI LUNGO TERMINE**

*Articolo 18 - Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile*

*Comma 8 - (MERCATO CONTRATTI PPA).* Si specifica che la formulazione del comma deve garantire parità di trattamento tra tutti i soggetti interessati all'acquisto. In particolare, tutti i soggetti muniti dei necessari requisiti tecnici devono poter competere sulla piattaforma di mercato a parità di condizioni, compresi i trader.

Inoltre, sarebbe **auspicabile che venissero condivisi maggiori dettagli** per aumentare il livello di concretezza delle misure proposte.

**TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI**

*Articolo 20 - Meccanismi di riallocazione della potenza*

*Comma 4 - (RIALLOCAZIONE POTENZA PER ASTE).* Si suggerisce una reformulazione delle condizioni in generale in quanto i parametri individuati attiveranno la riallocazione solo in casi limitati, e più in particolare il meccanismo, sotto talune condizioni, potrebbe permettere l'aggiudicazione ad una sola fonte senza che la clausola si attivi (es. fonte minoritaria più competitiva, ma con volumi sufficienti a saturare il contingente a

disposizione). Al fine di migliorare il funzionamento della clausola di riallocazione si propone il seguente testo alternativo dei commi 4 e 5.

“4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B a decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione nella procedura;
- b) la potenza totale degli impianti idonei della stessa fonte rientranti nelle graduatoria risulta più del 70% della potenza messa a disposizione. Tale fonte viene riconosciuta come fonte dominante, mentre l'altra fonte viene riconosciuta come fonte soccombente;
- c) la potenza totale degli impianti idonei della fonte soccombente non rientrante nelle graduatorie è superiore al 70% della potenza risultata idonea per la stessa fonte;
- d) la potenza totale degli impianti idonei della fonte soccombente è pari almeno al 30% della potenza messa a disposizione;
- e) il valore medio delle riduzioni di offerta formulate dagli impianti alimentati dalla fonte soccombente è almeno pari al un quarto del valore medio delle riduzioni di offerta formulate dagli impianti alimentati dalla fonte dominante.

1.

5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui al comma 4, il GSE forma, dando evidenza dei risultati che hanno dato luogo alla riallocazione, due distinte graduatorie garantendo un contingente sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte soccombente fino ad un massimo del 30% del contingente e assegnando la potenza residua alla fonte dominante. Le graduatorie sono formate separatamente per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalità e i criteri di selezione di cui all'articolo 14.”

#### *ALLEGATO 1*

Si propone, come evidenziato per l'articolo 13, che le tariffe della tabella 1.1 per l'eolico siano pari a 250€/MWh per impianti di potenza nominale fino a 20kW, 190 €/MWh per potenze comprese tra 20kW e 100kW, 100 €/MWh per potenze comprese tra 100 kW e 1000 kW, 80€/MWh per potenze maggiori di 1000 kW. Inoltre si propone lo stralcio delle decurtazioni automatiche del 2% e del 5% previste dopo la Tabella 1.1.

\*\*\*

**PICCOLO EOLICO - Considerazioni puntuali**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 3 – Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione**

**Comma.4 – (INIZIO LAVORI).** I titoli abilitativi prevedono generalmente la durata di un anno per l'inizio dei lavori dal rilascio del titolo, pertanto il requisito previsto da tale articolo rischia di far decadere una moltitudine di progetti che per impegni già assunti dagli operatori risultano invece già avviati, pur in assenza di normativa incentivante. **Si chiede di eliminare quindi il riferimento alla data di inizio dei lavori per gli impianti di potenza fino a 100 kW** al fine di massimizzare la produzione di energia dagli impianti che avevano accesso diretto ai sensi dell'art. 4 del DM 23.6.2016, **nonché agli impianti in accesso diretto ai sensi del medesimo art. 4 del DM 23.6.2016 che hanno ricevuto un provvedimento di diniego al precedente meccanismo di incentivazione ai sensi dell'art. 29 con obbligo di iscrizione alle nuove procedure di registro in forma aggregata.**

**Articolo 7 – Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi**

**Comma.1 – (TARIFFA DI RIFERIMENTO).** lett. a) Si ritiene opportuno applicare le tariffe di cui al DM 23.6.2016 **a tutti gli impianti** che saranno aggiudicatari dei registri ai sensi del nuovo decreto senza che questi siano stati inseriti necessariamente in posizione utile nelle precedenti graduatorie e pertanto anche agli impianti per cui era previsto l'accesso diretto ai sensi dell'art. 4 del DM 23.6.2016.

Si ritiene inoltre opportuno estendere **il periodo di applicazione del presente comma da 12 mesi a 18 mesi.**

Si ritiene opportuno eliminare il riferimento all'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione all'art. 10, comma 3, lett. c) del DM 23.6.2016.

Articolo 7 – Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

Comma.11 – (RIGENERAZIONE COMPONENTI). Si ritiene opportuno eliminare completamente tale comma o comunque riportare la percentuale ad una misura massima non superiore al 10% soprattutto ove tale attività di rigenerazione venga svolta da soggetti altamente professionali ovvero dagli stessi produttori di tecnologia del nuovo. Questo, alla luce del fatto che la rigenerazione è una prerogativa delle aziende basate in Italia e che l'uso di componenti rigenerate risulta, sotto l'aspetto ambientale, ben più sostenibile rispetto all'uso di macchinari nuovi. Inoltre, se pur è vero che macchinari rigenerati abbiano costi di realizzazione inferiori, dall'altro hanno sicuramente bisogno di una manutenzione più frequente e costosa così da riequilibrare il valore dell'incentivo che è appunto in conto produzione e non in conto costruzione. Il rischio di una clausola del genere è enorme:

- a. Esposizione a ricorsi e a dichiarazioni mendaci (la maggior parte dei componenti presente sul mercato odierno contiene elementi rigenerati ed è quindi impossibile ritagliarne una definizione ad hoc);
- b. Non allineamento con le procedure di manutenzione dove è consentita la sostituzione di componenti nuovi con componenti rigenerati, rischio di "false installazioni di nuovo" per poi sostituirlo con "rigenerato";
- c. Ulteriore rischio importante consiste nella circostanza che ci sono davvero pochi produttori di turbine di nuova generazione con potenze nominali fino ad 1MW così da rendere rischiosi questi investimenti in quanto il Produttore diventerebbe prototipatore della tecnologia. Ovvero ancora potrebbero crearsi problemi nell'approvvigionamento di questi impianti con rischio di andare ad importare prodotti - a basso costo - dal mercato del sud-est asiatico.

TITOLO II – PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 8 - Contingenti di potenza messi a disposizione – (CONTINGENTI REGISTRI)

Si ritiene opportuno prevedere un Gruppo "A-3" esclusivamente dedicato al piccolo eolico ossia agli impianti eolici di potenza nominale non superiore a 100KW, con applicazione di una tariffa di riferimento adeguata (si propone 250€/MWh per impianti di

potenza nominale fino a 20kW e 190 €/MWh dai 20kW ai 100kW), attribuendo a ciascun registro un contingente di potenza, aggiuntivo a quello del Gruppo "A", di 20MW per ciascuna procedura di programmata all'interno dello schema proposto. Si insiste su questo punto al fine di: (i) garantire una continuità del comparto industriale che conta tanti addetti soprattutto nel sud italia, (ii) continuare lo sviluppo della tecnologia necessaria per portare a compimento la strategia della produzione di energia in forma distribuita.

Apprezziamo che sia stato previsto quale requisito di accesso ai registri, oltre a quanto già indicato nello schema proposto, l'introduzione di **richiesta idonee forme di garanzia** da escutere in caso di non realizzazione del progetto espresse in Euro per kW di potenza installata, ovvero utilizzare anche per l'accesso ai Registri lo strumento della cauzione (provvisoria e definitiva) come previsto all'interno dello schema di decreto all'articolo 14, e si richiede che questo strumento venga esteso anche ai progetti sotto i 100kW.

Art. 10 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro - (TERMINE ENTRATA IN ESERCIZIO)

Si ritiene opportuno **estendere i termini per l'entrata in esercizio per l'eolico on-shore a 24 mesi.**

Tutela e salvaguardia della sicurezza

Purtroppo negli ultimi anni si sono verificati, sebbene in misura comunque molto ridotta rispetto al numero di impianti installati, una serie di incidenti che hanno colpito in modo indifferente impianti cd "ricondizionati" che utilizzavano aerogeneratori usati e rimessi a nuovo in modo non professionale e anche in alcuni casi impianti che utilizzavano tecnologia "nuova" ma scadente.

Pertanto, sebbene sia ormai lo stesso mercato ad orientarsi sempre più su prodotti di qualità (sia relativi al "nuovo" che all' "usato ricondizionato") si chiede che per queste tipologie di prodotto ci sia un controllo maggiore sulle tecnologie utilizzate andando a richiedere per il "nuovo" le necessarie certificazioni e per l'"usato" le stesse procedure utilizzate ai sensi dell'art. 30 del DM 23.6.2016 in riferimento alle attività manutentive e rigenerazione di componenti eolici.

Eliminazione delle interferenze tra impianti.

Al fine di evitare che la realizzazione di nuovi progetti (tipicamente di piccolo eolico) possano inficiare l'esercizio di impianti esistenti o la realizzazione nuovi progetti (tipicamente di grande eolico), considerata la diversa natura del titolo autorizzativo (uno in PAS / SCIA e l'altro in AU) e che quindi, quale conseguenza, si possa mettere a rischio, da un lato la vita utile del progetto di piccolo eolico e dall'altro la realizzazione di un impianto di grande taglia, si chiede di prevedere che le autorizzazioni in PAS debbano ottenere la previa conferma dalla Regione di riferimento circa la inesistenza di interferenze funzionali (e quindi sovrapposizioni) con impianti di più grande taglia.